FEDERAZIONE ITALIANA BALESTRIERI

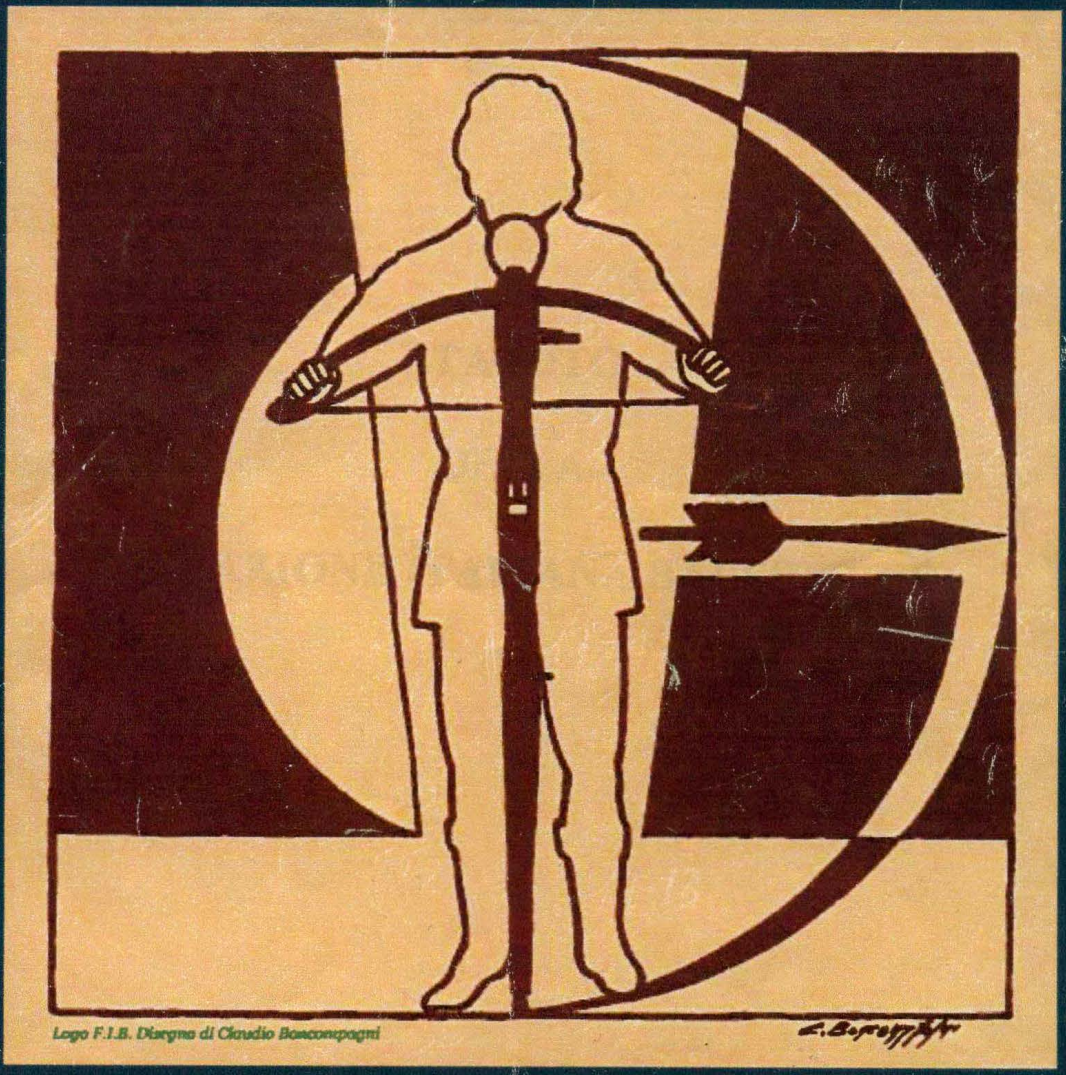

Logo F.I.B. Disegno di Claudio Bosconcagni

STATUTO

STATUTO

DELLA

FEDERAZIONE ITALIANA BALESTRIERI

SOMMARIO

TITOLO I	**GENERALITÀ**	**pag. 3**
Art. 1	La Federazione	
Art. 2	Scopi e finalità	
TITOLO II	**SOCIETA'**	**pag. 5**
Art. 3	Società Federate Aderenti	
Art. 4	Società Federate	
TITOLO III	**ORGANI FEDERALI**	**pag. 6**
Art. 5	Organi Federali	
Art. 6	Consiglio Federale	
Art. 7	Presidente, Vice Presidente Pro-tempore e Segretario Federale	
Art. 8	Collegio Giudicante	
Art. 9	Sanzioni disciplinari	
TITOLO IV	**IMPEGNI, DOVERI E DIRITTI**	**pag. 10**
Art. 10	Impegni delle società Aderenti alla F.I.B.	
Art. 11	Reciproca Informazione	
Art. 12	Quota Associativa Annuale	
Art. 13	Diritto di Ospitare il Torneo Nazionale	
Art. 14	Organizzazione di competizioni straordinarie	
Art. 15	Manifestazioni con società non Federate	
Art. 16	Proventi della Federazione	
TITOLO V	**ADESIONE ALLA FEDERAZIONE**	**pag. 13**
Art. 17	Il Principio	
Art. 18	La domanda di Adesione	
Art. 19	Tempi di adesione	
TITOLO VI	**VARIE**	**pag. 14**
Art. 20	Riferimento codice civile	
Art. 21	Sede e Archivio	
Art. 22	Norma Transitoria	

TITOLO I
GENERALITÀ

ART. 1
LA FEDERAZIONE

È costituita una Federazione avente come soci i sodalizi che praticano il tiro con la Balestra Antica all'italiana o da fortezza allo scopo di conservare le antiche tradizioni di questo nobile esercizio e nel rispetto delle regole tramandate.
La Federazione Italiana Balestrieri, in breve denominata come F.I.B., è la prosecuzione, senza soluzioni di continuità della Federazione Nazionale Italiana Balestrieri già costituita in Arezzo nel 1966, fra le Società Balestrieri San Sepolcro, i Balestrieri di Gubbio, la Società dei Terzieri Massetani, la Federazione Balestrieri Sammarinesi e alle quali si è aggiunta nel 1978 la Compagnia Balestrieri di Lucca.

La F.I.B., a seguito della volontaria uscita dalla Federazione Nazionale Italiana Balestrieri, delle Società Balestrieri San Sepolcro, e dei Balestrieri di Gubbio è attualmente costituita dai seguenti sodalizi, d'ora in avanti denominate Società Federate aderenti:

- Società dei Terzieri Massetani di Massa Marittima in virtù di quanto sancito dagli dagli Statuti della "Repubblica Massetana" (Statutorum Magister Consilium Civitate Massae) del XV secolo.
- Federazione Balestrieri Sammarinesi della Repubblica di San Marino in virtù dei "Capitoli del Palio" e degli Statuti risalenti al XV e XVI secolo e tuttora vigenti.
- Compagnia Balestrieri di Lucca in virtù dei Capitoli di tiro sanciti dagli Statuti della "Repubblica Lucchese" del XV secolo (Ordo pro Balistarii).

ART. 2
SCOPI E FINALITÀ

La F.I.B. è per i suoi stessi fini assolutamente apartitica, apolitica e non ha alcun fine né di lucro né di guadagno e persegue quale finalità principale, l'uso e la pratica della Balestra nel rispetto delle tradizioni tramandate dagli Statuti delle Società aderenti, attraverso l'organizzazione di manifestazioni competitive, e l'organizzazione di convegni, studi, eventi.

Ha, tra gli altri, anche i seguenti scopi:

- conservare le antiche tradizioni dell'uso della Balestra Antica all'Italiana;
- riunire in un unico organismo i sodalizi delle Città che hanno effettivamente mantenuto o recuperato l'uso della Balestra con la pratica, le regole i principi e le norme sulla sicurezza, dei tornei di tiro da tempo conclamati ed accettati;
- di adoperarsi, nello spirito della tradizione, nella tutela del ricco patrimonio umano, culturale e tecnico, sedimentato nel corso degli anni, e di curarne la diffusione, in special modo presso le giovani generazioni.
- Assegnare a rotazione annuale fra le Società appartenenti alla F.I.B. l'organizzazione di una competizione di tiro con la Balestra Antica all'Italiana, denominata "Torneo Nazionale della Balestra Antica all'Italiana", attraverso la quale assegnare il Titolo di campione nazionale a Squadre ed il Titolo di campione nazionale Individuale (Re della Balestra), delegando così una delle Società federate designata dal Consiglio Federale.

TITOLO II
SOCIETA'

ART. 3
SOCIETA' FEDERATE ADERENTI

Le Società Federate aderenti sono i sodalizi aderenti alla F.I.B. all'atto dell'approvazione del presente Statuto e sono: la Società dei Terzieri Massetani, la Federazione Balestrieri Sammarinesi e la Compagnia Balestrieri Lucca.

ART. 4
SOCIETA' FEDERATE

Le Società Federate sono tutti i sodalizi che aderiscono alla F.I.B. successivamente all'approvazione del presente Statuto.

TITOLO III
ORGANI FEDERALI

ART. 5
ORGANI FEDERALI

Gli organi federali sono:
a – Consiglio federale F.I.B.
b – Presidente Federale
c – Vice Presidente pro-tempore
d – Segretario Federale
e – Collegio Giudicante

ART. 6
CONSIGLIO FEDERALE

Il Consiglio Federale è composto dai seguenti Consiglieri: i Presidenti delle Società Federate aderenti e delle Società Federate, i rispettivi Maestri d'Arme e Segretari, un altro Consigliere indicato da ogni sodalizio e, infine, il Presidente della F.I.B. a cui spetta di presiedere il Consiglio.
La carica di Vice Presidente pro-tempore del Consiglio Federale spetta, di volta in volta, al Presidente della Società che per quell'anno organizza il Torneo Nazionale. Il Vice Presidente pro-tempore sarà coadiuvato, oltre che dal rispettivo Maestro d'Arme e Consigliere anche dal Segretario del proprio sodalizio che per quell'anno assumerà la carica di Segretario Federale.
Il Consiglio Federale deve essere convocato con preciso ordine del giorno con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data della riunione tramite fax, posta elettronica e/o lettera raccomandata. Ciascun membro del Consiglio Federale può delegare per inscritto persona da lui indicata a patto che appartenga alla sua stessa società.
Il Consiglio Federale ha la facoltà di far intervenire alla riunioni, senza diritto di voto, personalità esterne che abbiano particolare competenza su alcuni argomenti dell'Ordine del Giorno.
Le deliberazioni del Consiglio Federale, sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei Presidenti dei sodalizi. Le delibere sono prese a maggioranza dei Presidenti dei sodalizi, unici ad avere diritto di voto. In caso di parità nella votazione prevale il voto espresso dal Vice Presidente pro-tempore. In caso di assenza di uno o più

Presidenti il diritto di voto spetta ad un delegato, espressamente indicato con lettera scritta dal Presidente assente ed appartenente allo stesso sodalizio.
Per le delibere che riguardano le modifiche statutarie, o l'ingresso di nuove società, occorre il voto favorevole di due terzi degli aventi diritto.
Fino a quando la F.I.B. è composta esclusivamente dalla società federate aderenti (Società dei Terzieri Massetani, la Federazione Balestrieri Sammarinesi e la Compagnia Balestrieri Lucca) per qualsiasi delibera è sempre comunque necessario il voto unanime dei tre sodalizi.

Il Consiglio Federale:

- nomina il Presidente Federale;
- persegue gli scopi sociali;
- determina l'ammontare della quota associativa annuale;
- si adopera per promuovere e valorizzare a livello nazionale ed internazionale, il Torneo Nazionale ed in generale tutte le iniziative che vengono organizzate.
- vigila sull'osservanza da parte di tutte le società del presente Statuto;
- approva il Bilancio preventivo e consuntivo annuale della F.I.B.;
- si pronuncia sulla richiesta da parte di una Società appartenente all F.I.B. di poter prendere parte a manifestazioni organizzate da Società non Federate;
- prende visione e delibera, su proposta del Presidente Federale, sulle domande di ammissione alla F.I.B. di società che ne facessero richiesta;
- può conferire la carica di Presidente Onorario a persona che si è particolarmente distinta per impegno ed interesse in favore della F.I.B. o nel campo professionale o sociale, il quale può intervenire alle riunioni del Consiglio Federale e al quale sono conferiti esclusivamente poteri propositivi e consultivi;
- nomina i membri del Collegio Giudicante

ART. 7
PRESIDENTE FEDERALE, VICE PRESIDENTE PRO-TEMPORE, SEGRETARIO FEDERALE

PRESIDENTE FEDERALE

Il Presidente della F.I.B. è eletto con il voto dei 2/3 dei membri del Consiglio Federale e può essere scelto anche al di fuori dei componenti i sodalizi appartenenti alla F.I.B.
Permane in carica tre anni e può essere riconfermato solo con il consenso unanime di tutti i componenti il Consiglio Federale che abbiano il diritto di voto.
Il Presidente Federale potrà ricoprire incarichi direttivi in una delle Società Federate appartenente alla F.I.B. ad esclusione della carica di Presidente della medesima.
Il Presidente Federale ha la rappresentanza legale della F.I.B. ed in via d'urgenza può assumere delibere di competenza del Consiglio Federale, il quale può ratificare il suo operato alla successiva riunione del Consiglio Federale stesso.
Può convocare e presiede il Consiglio Federale ogniqualvolta se ne presenti la necessità e comunque almeno una volta ogni sei mesi. La convocazione del Consiglio avviene di concerto con il Vice-Presidente *pro-tempore*.

VICE PRESIDENTE PRO-TEMPORE

Il Vice Presidente Pro-tempore ha i seguenti poteri:
- organizza nella propria Città di provenienza, il Torneo Nazionale.
- redige il Bilancio preventivo e consuntivo annuale della F.I.B.

SEGRETARIO FEDERALE

Al Segretario Federale viene attribuito il compito di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Federale e di inviare copia della bozza dei verbali a tutte le società componenti la F.I.B., verbali che dovranno essere approvati e firmati alla successiva riunione del Consiglio Federale.

ART. 8
COLLEGIO GIUDICANTE

Il Collegio Giudicante, che rimarrà in carica per anni tre, è composto da balestrieri anziani di comprovata esperienza e prestigio, uno per ogni Società appartenente alla F.I.B., nominati dai rispettivi Consigli Direttivi che ne daranno comunicazione al Presidente Federale e al Vice Presidente pro-tempore del Consiglio Federale.

I membri del Collegio Giudicante nominano al proprio interno il Presidente. Le decisioni del Consiglio Giudicante vengono prese a maggioranza dei 2/3 e devono essere motivate.

Il Collegio Giudicante ha il compito di dirimere ogni eventuale controversia dovesse insorgere tra la F.I.B. e le società ad essa appartenente mediante arbitrato irrituale.
Inoltre si pronuncerà sul mancato rispetto delle norme del presente Statuto da parte delle Società appartenenti alla F.I.B., comminando le giuste sanzioni disciplinari.
La carica di membro del Collegio Giudicante è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno alla F.I.B.

ART. 9
SANZIONI DISCIPLINARI

Il Collegio Giudicante, nell'espletamento delle sue funzioni, può comminare – a seconda della gravità dei fatti commessi, da commisurarsi alle finalità ed agli scopi di cui all'art. 2 - una delle seguenti sanzioni:

- diffida/richiamo verbale;
- diffida/richiamo scritto;
- sanzione pecuniaria da determinarsi sulla base del danno e/o pregiudizio arrecato alla F.I.B.;
- comunicazione a non partecipare ad una o più manifestazioni;
- sospensione a tempo determinato;
- espulsione dalla F.I.B.

Le predette sanzioni saranno comunicate per iscritto e potranno essere impugnate entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla loro comunicazione, secondo le modalità indicate all'art. 20, secondo capoverso.

TITOLO IV
IMPEGNI, DOVERI E DIRITTI

ART. 10
OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ ADERENTI ALLA F.I.B.

Tutte le Società della F.I.B. assumono reciprocamente i seguenti impegni:

- mantenere inalterati, secondo la tradizione, il Palio di San Marino (3 settembre) nella Città di San Marino, i due Balestri del Girifalco (dedicati alla festa di San Bernardino nella IV domenica di maggio e per il libero Comune il 14 agosto) nella Città di Massa Marittima, il Palio di San Paolino (12 luglio) e il Palio di Santa Croce (14 settembre) nella Città di Lucca;
- mantenere inalterati, secondo la tradizione, anche i Palii delle Società Federate che in futuro entreranno a far parte della F.I.B.;
- intervenire, in segno di amicizia e su invito, alle suddette manifestazioni con proprie rappresentanze;
- di non variare le regole di tiro affermate nelle tradizioni delle Società Federate aderenti e di non mutare la foggia e le caratteristiche meccaniche e funzionali delle armi in uso, che saranno definite in apposito capitolo allegato al presente Statuto;
- di non ostacolarsi reciprocamente nell'attività svolta a favore della propria città;
- di far sì che tutti i componenti delle Società, ed in particolare i tiratori, si comportino con la più scrupolosa lealtà e spirito cavalleresco nei confronti degli avversari.

ART. 11
RECIPROCA INFORMAZIONE

Le Società aderenti alla F.I.B. hanno l'obbligo di comunicare per inscritto al Presidente Federale e alle Società consorelle le eventuali variazioni dei loro Consigli Direttivi in carica. È, inoltre, fatto obbligo a tutte le Società appartenenti alla Federazione di redigere annualmente una relazione sull'attività svolta, allo scopo di informare gli altri sodalizi e di costituire un archivio storico comune.

ART. 12
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE

Ogni anno tutte le società appartenenti alla F.I.B. dovranno versare una quota associativa determinata di anno in anno dal Consiglio Federale. Il versamento di tali quote dovrà essere effettuato in occasione della prima riunione dell'anno solare del Consiglio Federale. La quota associativa verrà utilizzata essenzialmente quale contributo messo a disposizione per l'organizzazione del Torneo Nazionale.

ART. 13
DIRITTO AD OSPITARE IL TORNEO NAZIONALE

Il Torneo Nazionale della Balestra Antica all'Italiana si svolge una volta all'anno e tutte le Società componenti la F.I.B. a rotazione hanno il diritto di ospitarlo nella propria città. La Società che per questioni contingenti non potesse ospitarlo nella propria città per quell'anno dovrà darne comunicazione al Presidente Federale all'atto del passaggio delle consegne annuali, in modo che il Consiglio Federale possa in tempo utile proporre candidature di altre città.

ART. 14
ORGANIZZAZIONE DI COMPETIZIONI STRAORDINARIE

Le Società appartenenti alla F.I.B. devono astenersi dall'organizzare manifestazioni, competizioni e/o esibizioni di tiro "straordinarie" che possono a qualsiasi titolo arrecare danno ad altra Società consorella.
In ogni caso le eventuali manifestazioni "straordinarie" in via di organizzazione dovranno preventivamente essere comunicate al Consiglio Federale F.I.B. il quale, dopo attenta verifica, potrà rilasciare o meno un nulla osta.

ART. 15
MANIFESTAZIONI CON SOCIETÀ NON APPARTENENTI ALLA F.I.B.

Le Società appartenenti alla F.I.B. possono partecipare con proprie delegazioni a manifestazioni organizzate da altre Società esterne alla F.I.B. che abbiano equivalenti tradizioni storiche chiedendo obbligatoriamente in via preventiva espressa autorizzazione al Consiglio Federale, che si pronuncerà in merito.

L'autorizzazione da parte del Consiglio Federale dovrà comunque tenere conto di quanto segue:

- che la manifestazione non sia in competizione né con il Torneo Nazionale né con le altre manifestazioni storiche proprie di ogni Società Federata appartenente alla F.I.B. di cui al precedente Art. 10;
- che la Società non federata utilizzi la Balestra Antica all'Italiana avendo fatto proprie le norme di sicurezza sulle armi e sul campo di tiro adottate dalle Società appartenenti alla F.I.B.;
- che la manifestazione non sia concomitante, con manifestazioni precedentemente organizzate da altre consorelle.

La mancata richiesta di autorizzazione, comporterà l'immediata segnalazione al Collegio Giudicante, che adotterà gli opportuni provvedimenti - compresi la possibile sospensione o espulsione dalla F.I.B. della Società inadempiente – secondo quanto stabilito dall'art. 8.

ART. 16
PROVENTI DELLA FEDERAZIONE

I proventi della Federazione sono costituiti:

- dalle quote associative annuali versate da ciascuna Società appartenente alla F.I.B.
- dalle quote di natura straordinaria versate da ciascuna Società appartenente alla F.I.B.
- dai contributi di Enti Pubblici, Istituzioni o Privati;
- da lasciti, donazioni e liberalità di qualsiasi natura.

TITOLO V
ADESIONE ALLA FEDERAZIONE

ART. 17
IL PRINCIPIO

La F.I.B. è aperta a tutte le Società del Territorio Nazionale sotto la sovranità dello Stato Italiano e della Repubblica di San Marino in grado di dimostrare, con atti e documenti storici, la continuità o la ripresa da tempo dell'uso della Balestra Antica all'Italiana secondo le antiche tradizioni e nel rispetto delle regole tramandate in accordo con gli art. 1 e 2 del Titolo I.

ART.18
LA DOMANDA DI AMMISSIONE

Le Società che ritengono di avere i requisiti per essere ammesse in seno alla F.I.B., possono presentare domanda di ammissione.
La domanda di ammissione, completa di adeguata documentazione, dovrà essere trasmessa al Presidente Federale e sarà esaminata dal Consiglio Federale che si pronuncerà in merito.
La candidatura della Società che volesse entrare a far parte della F.I.B. deve essere votata favorevolmente con maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti il Consiglio Federale e col voto, sempre dei 2/3, delle Società Federate aderenti.

ART. 19
TEMPI DI ADESIONE

L'adesione alla F.I.B. è a tempo indeterminato.
All'atto di accoglimento di una Società in seno alla F.I.B., sancito con lo scambio di lettere ufficiali di notifica di accettazione da parte del Consiglio Federale e di accettazione da parte della Società richiedente l'adesione, la stessa entrerà a far parte ufficialmente della F.I.B.

ART. 20
ARBITRATO

Ogni eventuale controversia in ordine alla validità, esecuzione ed interpretazione del presente statuto, così come concernente l'eventuale impugnazione e/o contestazione delle sanzioni di cui all'art. 9 del presente statuto, dovrà essere risolta – anche in via amichevole - dal Collegio Giudicante di cui all'art. 8 del presente Statuto.
In caso di esito negativo dell'intervento del Collegio Giudicante, le controversie di cui sopra dovranno essere demandate alla competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri, di cui uno nominati da ciascuna parte interessata ed il terzo, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale del Circondario dove si svolge, nel relativo anno, il Torneo Nazionale della Balestra.
Il Collegio deciderà ritualmente con lodo inoppugnabile.

TITOLO VI
VARIE

ART. 21
RIFERIMENTO AL CODICE CIVILE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dovrà farsi riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile.

ART. 22
SEDE E ARCHIVIO

La sede legale della Federazione Italiana Balestrieri è fissata presso la Società che esprime il Vice-Presidente

ART. 23
NORMA TRANSITORIA

Il presente Statuto entrerà in vigore dal 1 gennaio 2015.

ALLEGATO: REGOLAMENTO DI TIRO (redatto a cura dei Maestri d'arme)
E REGOLAMENTO DEL TORNEO NAZIONALE
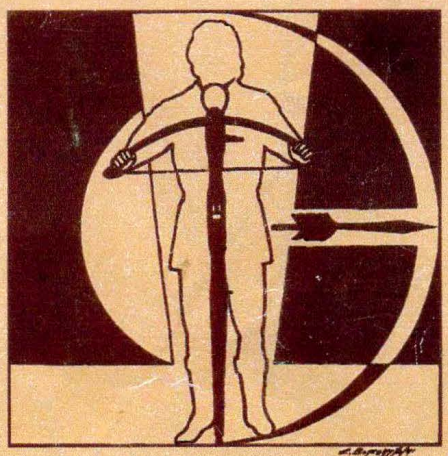
Società Balestrieri Massetani	Federazione Balestrieri Sammarinesi	Compagnia Balestrieri Lucca
Il Presidente	Il Presidente	Il Presidente
Dr. Poli Sandro	Dr. Muccioli Paolo	Dr. Porciani Marco